



Michele Guetta (Mike)

CABINA DI VERNICIATURA

27 November 2005

Domanda:

Mi servirebbe qualche chiarimento sulla direttiva Atex, per orientarmi nella valutazione di una cabina di verniciatura.

Risponde Mike

Cercherò di semplificare.

Dal luglio 2003 il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare il rischio di esplosione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 233/03 (che integra il D.Lgs. 626/94) ed elaborare il "documento di protezione contro le esplosioni". Punto di partenza per l'analisi del rischio, ed allegato del documento sopracitato, è la classificazione dei luoghi pericolosi. Con la classificazione si determina il tipo di zona e la sua estensione; si elencano a seguito in ordine di pericolosità. Per i gas e vapori:

- ZONA 0
- ZONA 1
- ZONA 3 Per le polveri:
- ZONA 20
- ZONA 21
- ZONA 22

Per la classificazione dei luoghi si possono usare le norme specifiche e relative guide. Quando si sono classificati i luoghi pericolosi, all'interno di essi si possono utilizzare solamente attrezzature o apparecchiature idonee, ovvero, conformi alla direttiva ATEX (DPR 128/96). Attenzione, questo non riguarda solo gli impianti elettrici ma tutto quello che può essere utilizzato (impianti meccanici, idraulici, pneumatici, ecc.) compresi gli eventuali DPI.

La cabina di verniciatura rientra nella direttiva macchine e nella direttiva Atex; se acquistata dopo luglio 2003, il costruttore deve aver fornito la macchina già conforme alla direttiva Atex. Se si tratta di cabina verniciatura esistente, è necessario analizzare i rischi, classificare i luoghi e adeguare le apparecchiature, se non conformi, entro luglio 2006. Attenzione la "classificazione dei luoghi" non fa parte dell'incarico per la progettazione ma deve essere dato un incarico a parte.